



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero

PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE ALLA LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CORSI DI NUOTO E RIABILITAZIONE IN ACQUA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO DI VIA CORREGGIO FINO AL 30/06/2035	<i>Nr. Progr.</i>	360
	<i>Data</i>	23/06/2021
	<i>Proposta</i>	356
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 23/06/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT.SSA ROSELLA ROGORA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE ALLA LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CORSI DI NUOTO E RIABILITAZIONE IN ACQUA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO DI VIA CORREGGIO FINO AL 30/06/2035

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Richiamati gli intenti programmatici indicati nel D.U.P. 2021-2023 volti alla promozione dell'attività sportiva in ogni sua disciplina e forma (agonistica, dilettantistica e amatoriale) motivo per cui l'Amministrazione Comunale pone grande attenzione a tutti gli aspetti riguardanti le discipline sportive e gli impianti a disposizione della collettività;

Considerato che la Lombardia Nuoto SSD arl risulta attualmente concessionaria, in virtù degli atti sotto indicati, dei due impianti natatori siti nel Comune di Busto Garolfo e che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si è avviato, a partire dal giugno 2020, un procedimento di revisione delle concessioni in essere, volto alla definizione di un nuovo equilibrio economico e finanziario che tenga conto delle ampie perdite subite dal gestore a causa delle ripetute chiusure degli impianti disposte dal governo;

Visti gli atti che regolano la concessione dei due impianti natatori:

- deliberazione della G.C. n. 271 del 6/8/1999 con la quale è stato approvato il verbale di gara per la gestione del complesso natatorio di Via Busto Arsizio e affidato l'incarico alla Società Lombardia Nuoto e alla Società Nuotatori Milanesi, in ATI - associazione d'impresa – contratto rep. 44873/4177 del 10/04/2000 Dott. Davide Carugati e Dott. Miriam Mezzanzanica Notai e deliberazione del C.C. n. 33 del 28/5/2012 con la quale è stata poi approvata la Convenzione parzialmente innovativa di quella sottoscritta in data 10/4/2000 tra il Comune di Busto Garolfo e Lombardia Nuoto ssd arl e società Nuotatori Milanesi asd – contratto rep. 387233/85785 del 09/08/2013 Dott. Alfonso Ajello, Dott. Pietro Sormani e Dott. Stefano Ajello Notai, a firma dell'ATI e del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, prorogando il termine di scadenza al 09/04/2023;
- determinazione della Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero n. 425 del 17/06/2019 con la quale è stata aggiudicata, a seguito di gara pubblica, alla Lombardia Nuoto SSD arl la concessione del servizio “Corsi di nuoto e riabilitazione in acqua” presso l'impianto natatorio di via Correggio, cd. “piscinetta” – contratto rep. 3940 del 12/09/2019 a firma della Responsabile Area Attività Educative e per il Tempo Libero, con scadenza il 30/06/2025;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 dell'11/05/2021 avente per oggetto: “Approvazione prolungamento contrattuale della concessione del servizio di corsi di nuoto e riabilitazione in acqua presso l'impianto natatorio di via Correggio, affidata alla Lombardia Nuoto ssd a r.l.”, con la quale è stato affidato l'incarico alla responsabile dell'Area Attività educative e per il tempo libero di provvedere agli atti conseguenti al prolungamento contrattuale fino al 30/06/2035;

Atteso che per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi:

- la normativa statale e regionale varata per la gestione dell'emergenza ha di fatto annullato la possibilità della pratica sportiva organizzata, ponendo in oggettiva difficoltà tutte le gestioni;
- le norme che si sono susseguite nel corso del 2020 e del 2021 hanno stabilito per lunghi periodi (dal 9 marzo al 14 giugno 2020 e dal 26 ottobre 2020 ad oggi) il divieto di utilizzo degli impianti sportivi, fatte salve particolari condizioni per l'agonismo e per gli allenamenti, ed imposto, negli altri periodi di apertura, stringenti protocolli di sicurezza che hanno ridotto in modo significativo la presenza dei praticanti, con conseguente incidenza negativa sui bilanci dei gestori;
- la chiusura degli impianti sportivi ha comportato il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre sono rimaste a loro carico le spese fisse legate a canoni di concessione, tasse, utenze; i concessionari hanno inoltre continuato a svolgere attività di manutenzione e custodia dei beni affidati, garantendo la ripresa delle attività sportive in sicurezza e le adeguate condizioni igienico-ambientali delle aree e dei locali, contribuendo direttamente al mantenimento del valore patrimoniale degli stessi;

Richiamate le misure contenute nei provvedimenti eccezionali adottati dal Governo per contrastare gli effetti della pandemia:

- D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27, il cui art. 91 dispone : *“Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*, norma che introduce un primo importante principio, che si declina nell'affermazione della non imputabilità del ritardo nell'adempimento di obbligazioni quando questo è conseguenza diretta degli effetti della pandemia;
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito in Legge 17/07/2020 n. 77, il cui art. 216 *“Disposizioni in tema di impianti sportivi”* recita: *“In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai*

sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione”;

Richiamato altresì l'art 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 - codice dei contratti - che prevede: “ *Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto ...*”;

Constatato dunque che i principi generali del codice dei contratti e le misure adottate dal Governo affermano la legittimità di accordi per la definizione di un piano di rientro;

Visto il D.L 52 del 22/04/2021 che prevede la possibilità di progressiva riapertura degli impianti sportivi e delle attività commerciali, in particolare all'art. 6 per gli impianti sportivi e natatori;

Valutato che l'Amministrazione Comunale ha considerato il prolungamento della concessione dell'impianto “piscinetta” proposto dal concessionario come l'unica possibilità di sostegno, favorendo il rientro nell'equilibrio economico-finanziario, non essendo in grado economicamente e finanziariamente di intervenire con altre modifiche della concessione, che comportino contribuzioni dirette o indirette a favore del concessionario stesso;

Visto il PEF della piscinetta di via Correggio e la relazione, allegati all’ultima nota prot. 10200/2021 dai quali si evince che il prolungamento della concessione fino al 30/06/2035 permetterebbe di continuare la gestione garantendo al concessionario la possibilità di accedere ad un secondo finanziamento come ivi descritto;

Considerato il rispetto del contratto da parte del concessionario, la sua buona gestione e la soddisfazione dell’utenza per il servizio garantito dal medesimo;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 23 “Direzione dei settori organizzativi” dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17/1/2017;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 7/7/2020 con il quale è stata individuata l’Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell’Area Attività Educative e per il Tempo libero;

Vista la deliberazione del C.C. n. 20 del 30/4/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del DUP 2021/2023;

Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 30/4/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021 con l'assegnazione ai Responsabili della dotazione organica e finanziaria;

DETERMINA

- 1) Di prolungare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, come definito dalla deliberazione di G.C. n. 49 dell'11/05/2021, il contratto di concessione con la Lombardia Nuoto SSD a r.l., per il servizio Corsi di nuoto e riabilitazione in acqua presso l'impianto natatorio di via Correggio, dal 30/06/2025 al 30/06/2035, che diviene quindi la nuova scadenza del medesimo;
- 2) Di confermare, tutte le modalità, patti e condizioni di cui al contratto rep. 3940 del 12/09/2019 in premessa citato;
- 3) Di disporre la comunicazione ai terzi interessati del presente atto una volta divenuto esecutivo;
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: 7895164F6D;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Busto Garolfo, 23/06/2021

La Responsabile
Area Attività Educative e per il Tempo Libero
Avv. Rosella Rogora